

PROVE INFORMATICHE E PROCESSO PENALE

PROVA DIGITALE

La digitalizzazione
della nostra vita crea
dati informatici che
possono assumere
valenza probatoria

DATO INFORMATICO

Qualunque **rappresentazione** di **fatti, informazioni o concetti** in forma suscettibile di essere utilizzata in un **sistema informatico**, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una **funzione**

Convenzione di Budapest
Novembre 2001

PERCHÉ SONO IMPORTANTI I METADATI

Alle 2 di notte hai contattato un consultorio e sei rimasto al telefono per 17 minuti.


Nessuno può sapere di cosa tu abbia parlato.

Successivamente hai contattato un servizio che offre test per l'HIV, poi il tuo dottore ed infine la tua compagnia di assicurazione, tutti nella stessa ora.

Ancora una volta, nessuno conosce il contenuto di quelle conversazioni.

Poi, proprio quel pomeriggio hai digitato il numero di una linea telefonica per la prevenzione del suicidio mentre eri sul Golden Gate Bridge.

Di nuovo, il contenuto della chiamata rimane un segreto.



... oggi rileva il **corpo digitale**

(smaterializzazione del corpo umano sottoforma di dati informativi)

HABEAS CORPUS

Lo Stato di diritto è stato raggiunto con la piena tutela della persona, attraverso il riconoscimento dell'**integrità** e dell'**inviolabilità** del suo **corpo fisico** dal potere dispositivo altrui

Articolo 13, Costituzione

HABEAS DATA

- Al corpo fisico si affianca un **corpo digitale**
- Al domicilio fisico si affianca un **domicilio digitale**

 Sistemi di pagamento

File audio 

File di log 

Immagini 

File di geolocalizzazione 

File di sistema 

SMS 

Dati di archivi
digitali 

E-mail

File di testo 

Messaggistica - chat 

Meta-dati delle comunicazioni
sulle reti elettroniche

MOLECOLA

Allo scopo di valutare il requisito oggettivo della sproporzione reddituale/patrimoniale, è stato utilizzato l'applicativo denominato «Molecola», un *software* di supporto alle investigazioni economiche e finanziarie, ideato dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia. In particolare, il programma contribuisce alla rielaborazione dei dati in possesso, mediante procedure in grado di agevolarne la lettura ed il raffronto, ed evidenzia, tramite un sistema di *warning*, anomalie ed incongruenze tra i redditi ufficiali e le effettive disponibilità economico-patrimoniali, generando *report* standardizzati nel formato e nei contenuti.

I dati estrapolati massivamente da “Molecola” dalle principali banche dati in uso al Corpo¹, sono stati poi integrati manualmente con ulteriori informazioni acquisite da enti esterni preposti (Uffici Anagrafe dei Comuni interpellati e ACI-PRA), nonché dalle stesse banche dati in uso al Corpo della GdF.

LEGGE N. 48/2008

La prova informatica è una prova scientifica e deve essere acquisita nel rispetto di tecniche e procedure (*best practice*).

LEGGE N. 48/2008

- Doveri di conservare **inalterato** il dato informatico originale e di impedirne l'alterazione successiva
- Doveri di formare una copia non modificabile che assicuri la **conformità** del dato acquisito rispetto all'originale
- Installazione di **sigilli informatici**

CASO GARLASCO

“**Condotte scorrette di accesso** da parte dei carabinieri hanno determinato la **sottrazione di contenuto informativo** con riferimento al personal computer di Alberto Stasi pari al 73,8% dei files visibili, con riscontrati accessi su oltre 39.000 files, interventi di accesso su oltre 1.500 files e creazione di altri 500 files (...) interventi che hanno prodotto **effetti devastanti** in rapporto **all'integrità complessiva** dei supporti informatici”

Trib. di Vigevano 17.12.2009

NELLE INDAGINI: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Ispezioni

Perquisizioni


Sequestri

Intercettazioni

... e altre atipiche intrusioni

Sui primi tre sono intervenute modifiche con la **Legge n. 48/2008**
(Convenzione di Budapest)

Su intercettazioni **D.L.161/2019- D.L.137/2023**



PROPORZIONALITA'

ADEGUATEZZA

GRADUALITA'

Ritenuta la sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati di cui sopra, costituiti dalla segnalazione inviata segnalazione dell'area [REDACTED]

Poichè vi è fondato motivo di ritenere che nei locali ed in qualunque altro luogo chiuso nella disponibilità di [REDACTED] sia possibile rinvenire documentazione varia (agende, appunti, etc.), anche fotografica, videoregistrata o riportata su cd, floppy disk o contenuta all'interno di PG e telefono cellulare, relativa ai fatti per cui si procede nonché quant'altro utile alla prosecuzione delle indagini

Visti gli artt. 247 e segg. c.p.p.

DISPONE

Che si proceda a perquisizione locale da eseguirsi:

- in ogni luogo di proprietà e/o comunque nella disponibilità di [REDACTED] e di persone con lui conviventi, in particolare nell'abitazione a lui in uso [REDACTED] e relative pertinenze;
- nei locali in cui [REDACTED] svolge la propria attività lavorativa;
- di tutti i luoghi chiusi adiacenti e/o pertinenziali ai predetti immobili;
- di eventuali veicoli che risultassero di proprietà e/o comunque nella disponibilità di [REDACTED];
- della persona di [REDACTED], nonché di tutti gli altri soggetti che si trovassero all'interno dei luoghi perquisendi e che per il loro atteggiamento o per i loro rapporti con l'indagato potrebbero far nascere il sospetto di occultare sulla loro persona tutti o parte dei beni ricercandi;

DISPONE

1. che si proceda a conseguente sequestro, a norma degli artt. 252, 253 cpp, 79, 80, 81 e 82 norme di attuazione, di quanto rinvenuto e pertinente all'oggetto del presente procedimento penale;
2. che in caso di mancanza della persona sottoposta alle indagini o della persona che ha la disponibilità dei luoghi, a norma dell'art. 250 CO.2 CPP, copia del presente decreto sia consegnato ad un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza anche di questi, al portiere o a chi ne fa le

CASSAZIONE SEZ. UN. N. 36072/2018

“Il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpi di reato, deve contenere una **specifica motivazione**, per quanto concisa, sulla **finalità perseguita** per l'accertamento dei reati”

CASSAZIONE SEZ. VI N. 24617/2015

Anche un singolo **computer ad uso personale** non può essere equiparato ad un documento o ad un gruppo di documenti ma, e si tratta di fatto di comune conoscenza, ad un **intero archivio o deposito o libreria in senso fisico**, tenuto conto delle sue enormi potenzialità di archiviazione di grandi masse di dati (...) non può essere disposto un indiscriminato sequestro dell'intero computer, con copia dell'intero contenuto, essendo una **modalità contraria alla necessità di individuazione della cosa da acquisire e di collegamento tra la cosa ed il reato da dimostrare**; inoltre, più in generale, un sequestro così ampio ed indiscriminato **viola le regole in tema di proporzionalità** tra le ragioni del sequestro ed entità dello stesso.

ACCERTAMENTI RIPETIBILI O IRRIPETIBILI?

L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, **non costituisce accertamento tecnico irripetibile**, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che **né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti**, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.

Cass. pen., sez. I, 10/06/2021, n. 38909



PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Torino

AVVISO CONFERIMENTO DELEGA
ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI
(Art. 360 c.p.p.)

Il Pubblico Ministero ~~.....~~ Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

ritenuta la necessità di eseguire accertamenti (realizzazione di copia forense ed indicizzazione/estrazione dei dati) sul seguente materiale informatico:

considerato che gli accertamenti sopra indicati hanno carattere di irripetibilità e riguardano cose il cui stato è soggetto a modificazione;

visto l'art. 360 c.p.p.,

AVVISA

- che in data 28 marzo 2024, alle ore 10:30, presso gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, siti in Corso Vittorio Emanuele II n. 130 (sede del Palazzo di Giustizia), Piano V - Scala D - stanza 52705, si procederà al conferimento della delega al personale del Servizio Informatica Forense alla Sede per l'espletamento degli accertamenti tecnici non ripetibili sopra indicati;
- che le persone sottoposte alle indagini, la persona offesa e i rispettivi difensori hanno facoltà di nominare consulenti tecnici;
- che i difensori nonché i consulenti eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento della delega, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve;

ART. 191 C.P.P.

1. Le prove acquisite in **violazione dei divieti** stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'**inutilizzabilità** è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

CASSAZIONE SEZ. UN. N. 40963/2017

“Il documento informatico **trasferisce** il proprio valore anche sulla copia”

CORTE COSTITUZIONALE N. 170/2023

I messaggi informatico-telematici nella loro dimensione “statica”, ossia già avvenuti, sono **corrispondenza**.

D.D.L. 806/2023

“Il **sequestro** dei dispositivi informatici, e in particolare degli smartphone e dei personal computer, in relazione ai dati altamente sensibili in essi contenuti, dovrebbe essere circondato da **garanzie al pari delle intercettazioni e la selezione dei loro contenuti dovrebbe essere assistita da un contraddittorio tra le parti** per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell’archivio digitale delle intercettazioni.”

ART. 254-TER C.P.P.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali.

- A) Sequestro del dispositivo
- B) Copia e analisi dei dati
- C) Acquisizione dei dati di rilievo investigativo

NELLE INDAGINI: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Ispezioni

Perquisizioni

Sequestri

Intercettazioni

... e altre atipiche intrusioni

Sui primi tre sono intervenute modifiche con la **Legge n. 48/2008**
(Convenzione di Budapest)

Su intercettazioni **D.L.161/2019- D.L.137/2023**

COS'È UN ATTO DI INDAGINE ATIPICO?

È un **mezzo di ricerca della prova** non previsto dal c.p.p.

Non può essere considerato acquisibile un atto di indagine atipico che incide sulle **libertà fondamentali** dell'indagato (libertà, domicilio, segretezza comunicazioni) se non assunto con il rispetto delle **garanzie costituzionali**

INTRUSIONI ATIPICHE

Intercettazioni non riconosciute tali

Intrusioni telematiche

INTERCETTAZIONI NON RICONOSCIUTE COME TALI

- 👤 **Videoregistrazioni** di immagini non comunicative
- 👤 **GPS tracking** (*live* o a posteriori con metadati)

GPS

La giurisprudenza lo equipara alle classiche operazioni di **polizia di osservazione, appostamento e pedinamento**, nonostante l'evidente intrusione nella sfera privata e la lesione della libertà di circolazione

Si parla anche in questo caso di **prova (?) atipica**

CASSAZIONE SEZ. VI N. 15422/2023

“La localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare **GPS** (c.d. pedinamento elettronico) è **mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili** da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria”

INTRUSIONI TELEMATICHE

- 👤 ***Data retention***
- 👤 **Perquisizioni *on line*/Trojan di Stato**

D. LGS. N. 132/2021

Dati relativi al traffico **telefonico**: 24 mesi

Dati relativi al traffico **telematico**: 12 mesi

Dati relativi a **chiamate senza risposta**: 30 giorni

D. LGS. N. 132/2021

Art. 132 Cod. Privacy

3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, **i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice** su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

D. LGS. N. 132/2021

Art. 132 Cod. Privacy

3-quater - I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis **non possono essere utilizzati.**

LEGGE N. 167/2017 - ART. 24

In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei **reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale** il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito in **settantadue mesi**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

TROJAN DI STATO O CAPTATORI INFORMATICI



TROJAN DI STATO O CAPTATORI INFORMATICI

A differenza di qualsiasi altro mezzo di ricerca della prova, i trojan operano **senza limiti di tempo** e **sull'intera vita** dell'indagato

La loro forza intrusiva non è equiparabile a nessun altro mezzo di ricerca della prova

TROJAN DI STATO O CAPTATORI INFORMATICI

- **ispezione** (art. 244 c.p.p.), di cui però non ha la funzione descrittiva statica e l'indagato è ignaro
- **perquisizione** (art. 247 c.p.p.), però non concerne il corpo di reato o cose ad esso pertinenti e l'indagato è ignaro
- **intercettazione di comunicazioni** (266 c.p.p.), però non sempre si tratta di comunicazioni, né in tempo reale
- **intercettazione ambientale**, però senza limiti di spazio
- **acquisizione di documenti e dati anche personali** (253 c.p.p.), però si protrae nel tempo e l'indagato è ignaro
- una serie di **attività atipiche** (Gps, videoriprese ecc.ecc.)

TROJAN DI STATO O CAPTATORI INFORMATICI

Nonostante i trojan consentano agli inquirenti di assumere il **totale controllo** del *device* infettato con conseguente possibilità di accedere a tutto il suo contenuto, storico e live, l'unica regolamentazione prevista dalla legge è quella dell'attivazione del **microfono** da remoto che trasforma il device in una "**cimice**" atta ad intercettare

CASSAZIONE N. 40903/2016

Il trojan viene attivato nella funzione di *keylogger* ed utilizzato dagli inquirenti per carpire le **password** di accesso agli *account* di **posta elettronica** degli indagati

La Corte ritiene **legittimo** l'uso del captatore non identificandolo come tale in quanto **non aveva svolto**, come fanno normalmente i trojan, "**un'attività di monitoraggio in tempo** reale dell'attività svolta sullo schermo"

Ha poi affermato che le **e-mail non rientrano nel concetto di corrispondenza** tutelato dall'art. 15 Cost. per cui non era necessaria l'autorizzazione del GIP

GRAZIE